



**COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
Città metropolitana di MILANO**

REG.ORDINANZE N. 72/2026

Area Sicurezza e Trasporti locali

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFFENINI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SFORZA (ESCLUSA) E L'INTERSEZIONE CON VIA MONTI (ESCLUSA) PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.

IL FUNZIONARIO

Premesso che:

- con istanza pervenuta in data 09.06.2026 con Prot. n. 9922 la ditta Palladini F.lli ha richiesto l'emissione di apposita ordinanza per l'esecuzione dei lavori di sostituzione della rete gas in Via Steffenini;
- con la medesima istanza è stato comunicato che i lavori avranno durata dal 15.06.2026 al 30.06.2026, nella fascia oraria 08:00 – 18:00;
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha rilasciato apposita autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico, Prot. n. 7189 del 24.04.2026, a favore di ITALGAS RETI S.p.A. – U.T. Emilia-Romagna Ovest, avente ad oggetto "Autorizzazione per posa nuovo metanodotto interrato in via Steffenini, tratto via L. da Vinci – via Garibaldi, nel Comune di San Colombano al Lambro";

Considerato che

- l'esecuzione dei lavori comporta la necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità pubblica;
- si rende opportuno disciplinare la circolazione veicolare nel tratto interessato;

Considerate le dimensioni della carreggiata e l'attuale situazione della viabilità nelle aree interessate dal presente provvedimento, e ritenuto necessario, al fine di garantire sia la corretta esecuzione dei lavori previsti sia la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale durante gli stessi, adottare i provvedimenti viabilistici indicati nel dispositivo della presente Ordinanza;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse in capo al sottoscritto inerentemente la sottoscrizione del presente atto ai sensi delle leggi vigenti;

Visti gli art. 5, 7 e 37 del vigente Codice della Strada D. Lgs. 285/92;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- 1. L'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, nel tratto di Via Steffenini compreso tra l'intersezione con Via Sforza (esclusa) e l'intersezione con Via Monti (esclusa), ove verrà posata la necessaria segnaletica di cantiere.**

2. Il presente provvedimento è valido dal 15 giugno 2026 al 30 giugno 2026 dal lunedì al venerdì, escluso il martedì mattina (ore 07:00-14:00) in occasione del mercato settimanale, nella fascia oraria 08:00 – 18:00, e comunque dall'effettivo inizio fino all'effettivo termine dei lavori.
3. Durante il periodo di validità dell'ordinanza è consentito, laddove tecnicamente possibile e compatibilmente con lo stato dei lavori, il transito esclusivamente a:
 - residenti;
 - utenti alloggiati;
 - fruitori di autorimesse private;
 - clienti delle attività commerciali;
4. L'installazione – oltre ai segnali di divieto di transito e sosta di cui al punto 1, della seguente ulteriore segnaletica temporanea:
 - DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA in Via Steffenini all'altezza dell'intersezione con Via Sforza e Via Battisti per i veicoli provenienti da Viale Trieste;
 - DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA in Via Sforza all'altezza dell'intersezione con Via Steffenini per i veicoli provenienti da Via Sforza;
 - DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA in Via Monti all'altezza dell'intersezione con Via Steffenini per i veicoli provenienti da Via Monti;
 - DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA in Via della Vittoria all'altezza dell'intersezione con Via Steffenini per i veicoli provenienti da Via della Vittoria;
 - DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA in Via Steffenini all'altezza dell'intersezione con Corso Mazzini per i veicoli provenienti da Via Milano.
5. L'istituzione del LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a 30 km/h in prossimità delle aree di cantiere.

DISPONE

- che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla posa e manutenzione della segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, conforme al Codice della Strada;
- che sia garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare nelle aree limitrofe;
- che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza;

A norma dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza:

- è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
- in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Qualora i lavori dovessero terminare prima, dovrà provvedere all'immediata rimozione della segnaletica.

Tutti coloro cui compete l'espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento.

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo on line e in Amministrazione Trasparente nella Sezione Provvedimenti Sotto sezione Provvedimenti Dirigenti Amministrativi.

Dalla Residenza Municipale, 11/06/2026

**Il Responsabile dell'Area
Sicurezza e Trasporti locali
(ARTURO FIORANI / ArubaPEC S.p.A.)**